



**COMUNE DI TORNARECCIO  
(PROVINCIA DI CHIETI)**

**REGOLAMENTO PER I SERVIZI MUNICIPALI DI IGIENE  
URBANA E PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL  
COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

## INDICE

### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 Oggetto del regolamento e ambito di applicazione.....	pag.3
Art.2 principi generali e criteri di comportamento.....	pag.3
Art.3 Attività di competenza del Comune.....	pag.3
Art.4 Ordinanze contingibili ed urgenti.....	pag.3

### CAPO II - CLASSIFICAZIONI

Art.5 Classificazione dei rifiuti.....	pag.4
Art.6 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.....	pag.4

### CAPO III - TIPOLOGIE DI RIFIUTO URBANO RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art.7 Rifiuti urbani rientranti nella disciplina regolamentare.....	pag.5
Art.8 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento.....	pag.5
Art.9 Obiettivi del servizio.....	pag.6
Art.10 Criteri generali di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.....	pag.6
Art.11 Centro di raccolta comunale.....	pag.6
Art.12 Raccolta differenziata.....	pag.7
Art.13 Gestione di particolari categorie di rifiuti.....	pag.8
Art.14 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici .....	pag.8
Art.15 Divieto di imbrattamento del suolo e di strutture pubbliche .....	pag.9
Art.16 Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue .....	pag.9
Art.17 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti .....	pag.9
Art.18 Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti .....	pag.9
Art.19 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche .....	pag.10
Art.20 Attività di carico e scarico di merci.....	pag.10
Art.21 Pozzetti stradali e fontane.....	pag.10
Art.22 Carogne di animali .....	pag.10
Art.23 Conduzione di animali .....	pag.10
Art.24 Cantieri edili .....	pag.11
Art.25 Veicoli a motore, rimorchi e simili.....	pag.11
Art.26 Rifiuti inerti .....	pag.11
Art.27 Attività di volantinaggio .....	pag.11
Art.28 Disposizioni per attività di compostaggio domestico utile ai fini della riduzione della tarsu/tia.....	pag.11
Art.29 Divieti ed obblighi degli utenti.....	pag.12

### CAPO V - INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Art.30 Educazione e informazione agli utenti.....	pag.12
---	--------

### CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI

Art.31 Controlli e vigilanza – sanzioni.....	pag.13
--	--------

### CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art.32 Norme applicabili ed entrata in vigore.....	pag.13
--	--------

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### ***Art.1 Oggetto del regolamento e ambito di applicazione***

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati e viene adottato ai sensi dell'articolo 198 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dell'art. 6, comma 1, della Legge Regione Abruzzo n. 45 del 19.12.2007.

Le norme e le prescrizioni del presente regolamento, ove non diversamente specificato, si applicano sia al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani che alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della popolazione.

### ***Art.2 principi generali e criteri di comportamento***

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sotto suolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio;
- d) rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e) promuovere ed attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale.

### ***Art.3 Attività di competenza del Comune***

Il comune, attraverso il gestore del servizio o altri soggetti pubblici o privati da questo individuati, svolge, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 152/2006 e dalla L. R. Abruzzo n. 45/2007, i seguenti servizi e attività:

- a) gestione dei rifiuti urbani non ingombranti;
- b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;
- c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche per il quale non è possibile la gestione insieme al normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani;
- d) rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali secondo le disposizioni del D.P.R. del 2003 n.254;
- f) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- g) gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, previa convenzione coi produttori, nei limiti di potenzialità e possibilità del loro corretto smaltimento e comunque in regime di libero mercato;
- h) spazzamento delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito.

### ***Art.4 Ordinanze contingibili ed urgenti***

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Le ordinanze sono comunicate al Gestore e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

## CAPO II - CLASSIFICAZIONI

### *Art.5 Classificazione dei rifiuti*

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi come specificato all'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e relative modifiche ed integrazioni. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

### *Art.6 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani*

1. Sono da intendersi assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione – costituiti da manufatti e materiali – secondo i criteri qualitativi e quantitativi che seguono:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- b) i rifiuti sanitari, non pericolosi, così come classificati all'articolo 2, comma 5, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254, che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- c) i rifiuti derivanti dalle attività di ufficio, magazzino, reparti di spedizione, attività accessorie, cucine e mense interne, di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione dei rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152;
- d) i rifiuti il cui smaltimento non determini, in ogni caso, la formazione di emissioni ed effluenti o effetti che comportino maggior pericolo per la salute delle persone e dell'ambiente rispetto ai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti la cui quantità annua per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria di attività non sia superiore al coefficiente di produzione specifica di 80 kg/mq/anno, fatta eccezione per le categorie comprendenti banchi di vendita all'aperto non alimentari, mercati all'ingrosso di ortofrutta, carni, pesci e fiori e per le categorie comprendenti banchi di vendita all'aperto alimentari, per i quali i valori del coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, sono individuati rispettivamente in 25 e 125 kg/mq/anno, per ogni giorno alla settimana di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale, ecc.).

2. Per quantitativi di rifiuti speciali superiori a quanto indicato alla lettera e) del comma precedente, lo smaltimento sarà a carico del produttore stesso, anche se i rifiuti sono compatibili dal punto di vista qualitativo.

3. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, ai sensi dell'art.195,comma 2e, del D.Lgs.n.152/06.

### CAPO III - TIPOLOGIE DI RIFIUTO URBANO RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

#### *Art.7 Rifiuti urbani rientranti nella disciplina regolamentare*

1. Il presente regolamento prevede l'organizzazione e la disciplina dei servizi di raccolta e di trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti:

- Rifiuti urbani indifferenziati;
- Rifiuti urbani differenziati da avviare al recupero nelle seguenti tipologie:
  - a) *carta e cartone*
  - b) *multimateriale* (plastica e alluminio);
  - c) *vetro* ;
  - d) *verde e ramaglie*;
  - e) *rifiuti organici*;
  - f) *altre frazioni di rifiuto differenziabili*.
- Rifiuti ingombranti differenziati suddivisi nelle seguenti categorie:
  - a) *legno*;
  - b) *materiali ferrosi*;
  - c) *pneumatici*;
  - d) *apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE)* queste particolari categorie di rifiuto devono essere avviate ad apposita raccolta differenziata come previsto dal decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151;
  - e) altri ingombranti non rientranti nelle categorie di cui sopra: materassi, imbottiture di mobili, finestre e porte in PVC, ecc..
- Rifiuti urbani pericolosi (RUP), suddivisi nelle seguenti categorie:
  - a) *batterie esauste*;
  - b) *pile*;
  - c) *neon*;
  - d) *medicinali scaduti*;

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente è posto l'assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi (RUP) nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti domestici ed assimilati.

#### *Art.8 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento*

1. sono elusi dalla disciplina del presente regolamento :

- a) le emissioni costituite dagli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- c) i rifiuti radioattivi;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

- e) le carogne e i rifiuti agricoli quali materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;
- f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione;
- g) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui;
- h) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- i) il materiale litoide estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici e alvei;
- j) i materiali esplosivi in disuso;
- k) i rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

## **CAPO IV - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

### ***Art.9 Obiettivi del servizio***

1. La gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse e deve essere effettuata nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia, nel rispetto della pianificazione regionale e del presente regolamento, nonché dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, perseguendo obiettivi generali per il raggiungimento delle finalità di riduzione della produzione dei rifiuti e di corretta gestione degli stessi fissati dalle disposizioni vigenti.

### ***Art.10 Criteri generali di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti***

E' istituita in tutto il territorio comunale la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo n. 152/2006 e art. 23 della L.R. n. 45/2007.

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito Dall'Ente/Gestore tramite le seguenti forme:

- raccolta domiciliare (frazioni organiche);
- raccolta differenziata mista (domiciliare e stradale per le altre frazioni differenziabili);
- organizzazione e gestione integrata del centro comunale di raccolta disciplinato secondo un apposito regolamento redatto ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

### ***Art.11 Centro di raccolta comunale***

Il centro di raccolta è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti costituito da una area adibita al ricevimento dei rifiuti urbani direttamente dai cittadini ed è gestito ai sensi della normativa vigente.

L'accesso alla struttura è permesso a tutte le utenze domestiche del comune, purché iscritte ed in regola con il pagamento della TARSU/TIA. In base alla disponibilità della struttura, possono essere temporaneamente autorizzate ad accedervi secondo criteri da stabilire con apposito disciplinare anche le utenze non domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della TARSU/TIA.

Le diverse tipologie di rifiuto sono conferite in modo differenziato in zone delimitate del centro, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti.

I cittadini e utenti del servizio possono accedervi e conferire rifiuti solo negli orari di apertura dello stesso

con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro

## ***Art.12 Raccolta differenziata***

In fase sperimentale il servizio di raccolta sarà di tipo misto, ovvero stradale e domiciliare. Il porta a porta verrà attivato solo per alcune frazioni di rifiuto.

### *1.Frequenza*

Per le frazioni raccolte con modalità “porta a porta” l’ Ente/Gestore, con apposito atto stabilirà i giorni e le frequenze di raccolta di ciascun materiale secondo un calendario provvisorio per la durata del periodo di sperimentazione, in seguito provvederà a stabilire il calendario definitivo.

È comunque fatta salva la possibilità in merito alla diversa disciplina della frequenza del servizio, anche distribuendo la frequenza di raccolta (Giorni raccolta/annui) in modo diversificato a seconda delle stagioni.

I rifiuti differenziati andranno inseriti nell’apposito contenitore sfusi, ovvero privi di sacco (eccetto per la frazione organica)

### *2.Modalità*

Per il conferimento l'utenza dovrà utilizzare appositi contenitori/sacchetti (domiciliari o stradali) e conferire correttamente nei modi stabiliti.

Le utenze non domestiche con una produzione di un quantitativo elevato di frazioni di rifiuto differenziato riceveranno un contenitore di maggiore volumetria o si farà accordo specifico per il ritiro dedicato di tale frazione.

### *3.Fornitura del materiale*

La fornitura e la distribuzione di tutte le attrezzature è a carico dell’Ente/Gestore per una dotazione pari alle necessità di tutte le utenze domestiche residenti sul territorio e delle attività produttive presenti. Ulteriori fornitura causa danneggiamento smarrimento ecc. sarà a carico dell’utente.

### *4.Modalità di raccolta*

L’utenza lascerà il contenitore presso l’ingresso della propria abitazione e/o attività nelle giornate e nelle fasce orarie prefissate, direttamente su suolo stradale.

L’operatore della raccolta provvederà alla rimozione del contenitore dal suolo stradale ed avrà l’obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verifichi dispersione accidentale del contenuto (Es. per intemperie, atti vandalici, animali randagi ecc.).

### *5.Norme specifiche per l'esecuzione del servizio di raccolta porta-porta della frazione secca non riciclabile.*

Il servizio di raccolta per la frazione secca non riciclabile sarà eseguito con cadenza una volta/settimana per tutte le utenze del territorio del Comune

È comunque fatta salva la possibilità in merito alla diversa disciplina della frequenza del servizio, anche distribuendo la frequenza di raccolta (Giorni raccolta/annui) in modo diversificato a seconda delle stagioni.

Per il conferimento l'utenza dovrà utilizzare appositi contenitori nei quali il rifiuto va inserito in appositi sacchetti trasparenti per facilitare il controllo visivo da parte dell’operatore. Qualora non sia sufficiente la capacità del contenitore i rifiuti potranno essere introdotti all’interno di un sacco nero che potrà essere sistemato di fianco al bidone grigio al momento della raccolta, il sacco dovrà essere munito di etichetta che ne identifichi l'utenza in modo inequivocabile.

L’utenza lascerà il contenitore presso l’ingresso della propria abitazione e/o attività nelle giornate e nelle fasce orarie prefissate, direttamente su suolo stradale.

L'operatore della raccolta provvederà alla rimozione del contenitore dal suolo stradale ed avrà l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verifichi dispersione accidentale del contenuto durante le operazioni di raccolta

#### *6.Prescrizioni generali.*

Salvo un periodo iniziale di prova (non superiore ai due mesi), qualora il contenuto dei contenitori sia difforme a quanto previsto l'operatore non procederà al ritiro segnalandone la motivazione sia all'utente che all'Ente/Gestore che si riserva di effettuare dei controlli a campione.

Ai cittadini che non risiedono o non dimorano stabilmente sul territorio comunale verranno forniti gratuitamente i contenitori per la raccolta dei rifiuti solo su richiesta e a condizione che siano disponibili. In mancanza verranno forniti i sacchi con oneri a carico sempre del Comune.

#### **Art.13 Gestione di particolari categorie di rifiuti**

*Ingombranti, RAEE, materiali ferrosi, pneumatici.*

La raccolta di queste categorie di rifiuti avverrà secondo uno specifico calendario (o in base a specifiche esigenze). L'utente potrà comunque conferire direttamente nel centro di raccolta comunale durante gli orari di apertura e purchè ci sia un addetto presente.

Il materiale deve essere esposto di fronte la porta della propria abitazione e/o nei punti di raccolta autorizzati, nei giorni e nell'orario di ritiro come stabilito dal calendario.

E' severamente vietato l'abbandono o il deposito vicino i cassonetti stradali. Facoltà del Gestore del servizio effettuare interventi di raccolta a domicilio su prenotazione, a titolo oneroso per gli utenti che ne facciano richiesta.

L'amministrazione in caso di eventi atmosferici eccezionali, previo accordo con il Gestore del servizio, si riserva la facoltà di modificare tempestivamente le modalità di raccolta degli ingombranti, delle gomme, del ferro e dei Raee.

#### *RUP (rifiuti urbani pericolosi)*

Rifiuti urbani pericolosi si intendono:

- pile e batterie esaurite;
- Farmaci scaduti e loro contenitori.

I Rup devono essere conferiti negli appositi contenitori stradali e per nessun caso conferiti nell'indifferenziato

#### **Art.14 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili possano risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.



4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

#### ***Art.15 Divieto di imbrattamento del suolo e di strutture pubbliche***

1. E' vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche nonché il suolo pubblico
2. E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico.
3. E' inoltre vietata l'apposizione di scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.

#### ***Art.16 Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue***

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.  
In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno  
In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido.

#### ***Art.17 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti***

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.
3. I commercianti devono:
  - conferire al servizio le frazioni dei rifiuti differenziabili quali ad esempio le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro;
  - accumulare ordinatamente i rifiuti non differenziabili in appositi sacchi/cassonetti.
4. In occasione di mostre, esposizioni, od altre attività autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

#### ***Art.18 Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti***

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti previo accordo sulle modalità con il Comune o l'Ente gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

#### ***Art.19 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche***

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative nell'ambito delle quali sia prevedibile la produzione di rifiuti (feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.) su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Gestore il programma delle iniziative, specificando le aree e le superfici che vengono utilizzate. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l'istituzione del servizio nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio del Funzionario Responsabile dell'ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti. In tal caso l'autorizzazione comunale disporrà anche in merito al conferimento al servizio dei rifiuti prodotti.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro ventiquattro ore dal termine della manifestazione.

#### ***Art.20 Attività di carico e scarico di merci e materiali***

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

#### ***Art.21 Pozzetti stradali e fontane***

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.

2. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

#### ***Art.22 Carogne di animali***

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Provinciale o prescritte dalla normativa vigente, nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale 27 giugno 2003 n. 505. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

#### ***Art.23 Conduzione di animali***

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.

3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire in particolare la pulizia dei giardini dalle deiezioni animali.

#### ***Art.24 Cantieri edili***

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.

#### ***Art.25 Veicoli a motore, rimorchi e simili***

1. E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico.
4. Le spese di rimozione e smaltimento saranno a carico del proprietario.

#### ***Art.26 Rifiuti inerti***

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso discariche o centri di raccolta autorizzati.

#### ***Art.27 Attività di volantinaggio***

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
  - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
  - b) è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
  - c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
  - d) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della

#### ***Art.28 Disposizioni per attività di compostaggio domestico utile ai fini della riduzione della tarsu/tia***

Il Comune di TORNARECCIO , intende promuovere la pratica del compostaggio domestico (cd. autocompostaggio) come strumento per l'autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di ridurre la produzione di rifiuti urbani biodegradabili nonché per promuovere le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini.

1. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con le modalità previste dal presente regolamento, si applica una riduzione la cui entità è stabilita nel provvedimento annuale di approvazione dell'ammontare della stessa. L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini del territorio comunale che pagano la TARSU/TIA. Il requisito fondamentale per godere di tale agevolazione è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, uno spazio verde o comunque un luogo che offra possibilità di praticare il compostaggio domestico e di utilizzare il compost prodotto. Per

ottenere l'agevolazione sulla TARSU/TIA è necessario compilare gli appositi moduli previsti dalle linee guida emesse dalla regione Abruzzo e presentarli presso l'ufficio tecnico comunale.

2. Sono considerate valide ai fini dell'agevolazione sulla TARSU/TIA, le soluzioni tecniche definite dalle "Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici" (allegato A), definite come direttive regionali dalla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti. Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico, ai fini dell'agevolazione sulla TARSU/TIA, le concimaie agricole.

3. Le verifiche sull'attività di compostaggio e di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate da soggetti incaricati dal Comune. La prima verifica avviene entro 4 mesi dalla data di adesione. Per gli anni successivi la verifica viene effettuata a campione con date stabilite dai soggetti incaricati dal Comune di Tornareccio. La richiesta deve essere rinnovata ogni anno e la riduzione in percentuale verrà riconosciuta sino a che persistano le suddette condizioni o sino a comunicazione da parte dell'utente di cessazione di utilizzo della compostiera.

#### ***Art.29 Divieti ed obblighi degli utenti***

1. Come disposto dall'articolo 192, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

2. La violazione di tali disposizioni comporta per chi l'ha commessa l'obbligo di rimozione, avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. A tal fine è competenza del Sindaco disporre, con apposita ordinanza, le operazioni necessarie a tacitare la violazione e il termine entro cui provvedere.

3. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi il Comune, provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

4. È vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.

5. È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

6. È vietato depositare rifiuti all'esterno dei cestini.

7. È vietato il conferimento nei cestini di rifiuti provenienti dalle abitazioni circostanti.

### **CAPO V - INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

#### ***Art.30 Educazione e informazione agli utenti***

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di garantire la corretta gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, il Comune di Giuliano Teatino, provvede a fornire indicazioni sulle tipologie di rifiuti da separare, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione degli stessi, sulle finalità e sulle modalità di esecuzione dei servizi, anche mediante la distribuzione di materiale informativo.

2. Il Comune di Giuliano Teatino, inoltre, promuove iniziative volte a ridurre la produzione stessa di rifiuti anche attraverso attività dirette alla promozione del compostaggio domestico dei rifiuti organici, della riduzione dell'uso dei materiali mono-uso, e invitando i cittadini a porre attenzione negli acquisti dei prodotti di uso comune per ridurre la produzione di imballaggi.

## **CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI**

### ***Art.31 Controlli e vigilanza – sanzioni***

1. I vigili effettuano un controllo e un monitoraggio del territorio e di come viene svolto il servizio. Ogni anno relazioneranno sullo stato del nostro ambiente, se ci sono carenze nel servizio, materiali da avviare al riciclo, episodi di malcostume. Detta relazione va protocollata e indirizzata al Sindaco alla Giunta e all'Assessore delegato all'ambiente che al primo consiglio comunale, relazionerà sullo stato di fatto e le eventuali soluzioni da adottare.
2. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs 152/06 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dal D.Lgs. 152/2006, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.689/81. Le sanzioni amministrative da applicarsi sono quelle riportate nell'allegato B.
3. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalle Forze dell'Ordine, dalla Polizia municipale e dagli Agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Art.32 Norme applicabili ed entrata in vigore***

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge nazionale e regionali in materia, nonché altre disposizioni regolamentari per quanto compatibili.

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione. A decorrere da tale data cesserà di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con la presente disciplina